AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 31 maggio 2025, **ha esteso gli effetti dello stato di emergenza** di cui alla delibera del 21 settembre 2024 al territorio di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024.

Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 7 ottobre 2024:

Si informa che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 settembre 2024, n. 1.101 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile Ocdpc n. 1.101 del 24 settembre 2024 | Dipartimento della Protezione Civile e nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 03 ottobre 2024 - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 28 settembre 2024 , con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche.

Ambito di applicazione:

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza, l'Articolo 8 dell'Ordinanza dispone che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale.

Termini e modalità della richiesta:

La facoltà di richiedere la sospensione può essere esercitata entro il 03-12-24; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

Modalità di sospensione:

I mutuatari hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

- *sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;*
- *sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.*

Condizioni:

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva o spesa istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive.
Si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall'Accordo del 18.12.2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la Banca provvede a consegnare al cliente.

Il personale della Filiale rimane a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.

Chiari, 9 giugno 2025